

# **Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR)**

**Modifica del...**

---

I

L'ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti è modificata come segue:

*Ingresso*

*Il Consiglio federale svizzero,*

*visti gli articoli 10 capoverso 4 e 39 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 1983<sup>1</sup> sulla protezione dell'ambiente (LPAmb);  
visto l'articolo 47 capoverso 1 della legge federale del 24 gennaio 1991<sup>2</sup> sulla protezione delle acque,*

*ordina:*

*Art. 1 cpv. 2 lett. f, cpv. 3 lett. d e cpv. 4*

<sup>2</sup> Essa si applica:

- f. agli impianti di trasporto in condotta secondo l'ordinanza del 2 febbraio 2000<sup>3</sup> sugli impianti di trasporto in condotta che soddisfano i criteri di cui all'allegato 1.3.

<sup>3</sup> L'autorità esecutiva può, in singoli casi, assoggettare alla presente ordinanza le aziende, gli impianti di trasporto in condotta o le vie di comunicazione seguenti se, in base al loro potenziale di pericoli, possono danneggiare seriamente la popolazione o l'ambiente:

- d. impianti di trasporto in condotta secondo l'ordinanza del 2 febbraio 2000 sugli impianti di trasporto in condotta che non soddisfano i criteri di cui all'allegato 1.3.

<sup>4</sup> La presente ordinanza non si applica agli impianti e ai trasporti sottoposti alla legislazione sull'energia nucleare e sulla radioprotezione, nella misura in cui possono danneggiare la popolazione o l'ambiente a causa delle loro radiazioni.

**RS 814.012**

- <sup>1</sup> RS 814.01
- <sup>2</sup> RS 814.20
- <sup>3</sup> RS 746.11

*Art. 2 cpv. 4 lett. c*

4 Per incidente rilevante si intende un evento straordinario in un'azienda, su una via di comunicazione o lungo un impianto di trasporto in condotta, che causi effetti notevoli:

- c. fuori dall'impianto di trasporto in condotta.

*Art. 3 cpv. 1*

1 Per ridurre i rischi, il detentore di un'azienda, di una via di comunicazione o di un impianto di trasporto in condotta deve prendere tutte le misure disponibili secondo lo stato della tecnica in materia di sicurezza, completandole in base alla sua esperienza, e sopportabili sotto il profilo economico. Fanno parte di tali misure quelle che diminuiscono il potenziale dei pericoli, quelle che prevengono gli incidenti rilevanti e quelle che ne limitano gli effetti.

*Art. 5 cpv. 3 e 4*

3 Il detentore di un impianto di trasporto in condotta deve inviare all'autorità esecutiva un breve rapporto comprendente:

- a. la descrizione succinta della struttura edile e tecnica dell'impianto di trasporto in condotta con il piano corografico e l'indicazione di quanto esiste nelle vicinanze;
- b. indicazioni sulle misure di sicurezza;
- c. la valutazione della probabilità di un incidente rilevante con gravi danni alla popolazione o all'ambiente.

4 Il detentore è tenuto a completare il rapporto qualora le condizioni si siano modificate in modo sostanziale o qualora egli sia in possesso di nuove conoscenze di rilievo.

*Art. 6 cpv. 2 lett. c nonché cpv. 3 lett. c*

2 Essa controlla in particolare che:

- c. per l'impianto di trasporto in condotta in questione, la valutazione della probabilità di un incidente rilevante con gravi danni (art. 5 cpv. 3 lett. c) sia plausibile.

3 Essa valuta, se necessario dopo un sopralluogo, se sia ammissibile l'ipotesi che:

- c. per l'impianto di trasporto in condotta in questione, la probabilità che capiti un incidente rilevante sia sufficientemente piccola.

*Art. 7 cpv. 2 lett. a*

2 Nella valutazione della sopportabilità del rischio essa tiene conto anche dei rischi di quanto esiste nelle vicinanze e considera segnatamente che la probabilità di un incidente rilevante deve essere tanto più piccola quanto maggiore è:

- 
- a. la necessità di proteggere la popolazione o l'ambiente da gravi danni in seguito a incidente rilevante rispetto all'interesse pubblico o privato per un'azienda, una via di comunicazione o un impianto di trasporto in condotta;

#### Sezione 4: Compiti dei Cantoni

##### *Art. 11a Coordinamento con la pianificazione direttrice e dell'utilizzazione*

<sup>1</sup> I Cantoni provvedono al coordinamento della prevenzione degli incidenti rilevanti con la pianificazione direttrice e dell'utilizzazione.

<sup>2</sup> Per le aziende, le vie di comunicazione e gli impianti di trasporto in condotta l'autorità esecutiva designa il settore contiguo nel quale la realizzazione di nuovi impianti e costruzioni può portare a un notevole incremento del rischio.

<sup>3</sup> Prima di decidere in merito alla modifica di un piano direttore o di utilizzazione in un settore di cui al capoverso 2, l'autorità competente chiede il parere dell'autorità esecutiva allo scopo di valutare il rischio.

##### *Art. 24 Modifica del diritto vigente*

1. L'ordinanza del 2 febbraio 2000 sugli impianti di trasporto in condotta è modificata come segue:

##### *Art. 7 lett. b e c*

Il rapporto di impatto sull'ambiente contiene:

- b. un breve rapporto secondo l'articolo 5 capoverso 3 dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti;
- c. un'analisi dei rischi ai sensi dell'allegato 4.4 dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti, se necessaria in base ai risultati della valutazione di cui all'articolo 6 dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti;

##### *Art. 25 Disposizioni transitorie della modifica del ...*

<sup>1</sup> Il detentore di un impianto di trasporto in condotta deve inviare il breve rapporto (art. 5 cpv. 3) all'autorità esecutiva al più tardi entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

<sup>2</sup> Se dispone già delle relative indicazioni, l'autorità esecutiva lo esonera dall'obbligo di fornire informazioni secondo il capoverso 1.

## II

<sup>1</sup> Gli allegati 1, 2 e 4 sono modificati secondo le versioni qui annesse.

## III

<sup>1</sup> La presente modifica entra in vigore il ....

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

## **Criteria per gli impianti di trasporto in condotta**

<sup>1</sup> Gli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti gassosi rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza se soddisfano i seguenti criteri:

- a. la pressione di servizio autorizzata è superiore a 5 e inferiore o uguale a 25 bar e il prodotto della pressione di servizio autorizzata espressa in Pascal (Pa) per il diametro esterno in m è superiore a 500 000 Pa m (500 bar cm) (i valori di pressione indicati vanno intesi quali sovrappressione); oppure
- b. la pressione di servizio autorizzata è superiore a 25 bar e il prodotto della pressione di servizio autorizzata espressa in Pascal (Pa) per il diametro esterno in m è superiore a 1 000 000 Pa m (1 000 bar cm) (i valori di pressione indicati vanno intesi quali sovrappressione).

<sup>2</sup> Gli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza se, in caso di pressione di servizio autorizzata superiore a 5 bar, il prodotto della pressione di servizio autorizzata espressa in Pascal (Pa) per il diametro esterno in m è superiore a 200 000 Pa m (200 bar cm) (i valori di pressione indicati vanno intesi quali sovrappressione).

*Allegato 2.4*  
(art. 3)

## **Impianti di trasporto in condotta**

Il detentore di un impianto di trasporto in condotta deve, nel prendere le misure generali di sicurezza, tener conto dei seguenti principi; in particolare deve:

- a. scegliere un tracciato idoneo o un'ubicazione idonea;
- b. munire l'impianto di trasporto in condotta dei necessari dispositivi tecnici di sicurezza, tenendo conto dell'ambiente circostante, e prendere i necessari provvedimenti edilizi, tecnici e organizzativi di protezione;
- c. raccogliere, valutare e trasmettere a terzi interessati (p. es. personale, servizi d'intervento e proprietari fondiari) le informazioni disponibili sui pericoli dei combustibili e carburanti trasportati.

## **Impianti di trasporto in condotta**

### **1 Principi**

<sup>1</sup> L'analisi dei rischi deve contenere tutte le informazioni necessarie all'autorità esecutiva per poter esaminare e valutare secondo l'articolo 7 il rischio che l'impianto di trasporto in condotta rappresenta per la popolazione o per l'ambiente. Vi fanno parte segnatamente tutte le informazioni elencate ai numeri 2-5.

<sup>2</sup> In casi motivati le singole informazioni possono essere tralasciate o sostituite da altre, altrettanto buone o più adatte.

<sup>3</sup> Il volume e il dettaglio delle singole informazioni dipendono dalle pertinenti circostanze; in particolare occorre tener conto del genere di impianto di trasporto in condotta, del suo potenziale di pericoli, delle sue adiacenze nonché delle misure di sicurezza.

<sup>4</sup> I documenti di base per l'analisi dei rischi, in particolare i risultati delle prove, i dati empirici, le fonti bibliografiche, i risultati di calcoli e le analisi particolareggiate, devono essere tenuti a disposizione dell'autorità esecutiva.

### **2 Dati di base**

#### **21 Impianto di trasporto in condotta e adiacenze**

- Designazione dell'impianto di trasporto in condotta con un piano del tracciato o della situazione
- Informazioni sulla configurazione edilizia, tecnica e organizzativa dell'impianto di trasporto in condotta
- Informazioni sui dispositivi tecnici di sicurezza
- Informazioni sull'adiacenze circostante con un piano della situazione

#### **22 Misure di sicurezza**

- Norme tecniche
- Misure per diminuire il potenziale di pericoli
- Misure per prevenire gli incidenti rilevanti
- Misure per limitare le conseguenze di incidenti rilevanti

### **3                    Analisi**

#### **31                    Metodi**

- Descrizione dei metodi impiegati

#### **32                    Principali scenari di incidente rilevante**

- Cause possibili
- Illustrazione delle più importanti modalità di fuoriuscita e dei relativi effetti sulla base di ipotesi di propagazione
- Illustrazione dell'entità dei possibili danni alla popolazione o all'ambiente
- Valutazione delle probabilità di accadimento, tenendo conto delle misure di sicurezza

### **4                    Conclusioni**

- Illustrazione dei rischi, tenendo conto delle misure di sicurezza
- Valutazione dei rischi derivanti dall'impianto di trasporto in condotta

### **5                    Riassunto dell'analisi dei rischi**

- Descrizione dell'impianto di trasporto in condotta e dei potenziali di pericolo più importanti
- Descrizione delle misure di sicurezza
- Descrizione dei principali scenari di incidente rilevante
- Valutazione dei rischi derivanti dall'impianto di trasporto in condotta